

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1999

che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile

(1999/847/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) è necessario proseguire l'azione comunitaria condotta a partire dal 1985 in questo settore al fine di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri; le risoluzioni adottate dal 1987 <sup>(5)</sup> in poi e la decisione 98/22/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile <sup>(6)</sup>, costituiscono il fondamento di tale cooperazione;

(2) le singole azioni intraprese dalla Comunità in attuazione del programma contribuiscono alla protezione delle persone, alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dei beni materiali in caso di calamità naturali o di catastrofi tecnologiche, e mirano ad instaurare una maggiore consapevolezza delle interazioni tra le attività umane e la natura in virtù della quale sia possibile evitare in futuro calamità come le inondazioni;

(3) il programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile <sup>(7)</sup>, presentato dalla Commissione, prevede che la Comunità intensifichi la sua attività in materia di protezione civile, con particolare attenzione ai casi di emergenza ecologica; il programma prescrive altresì che in questo processo la Commissione tenga conto dei risultati della ricerca scientifica e dei progressi tecnologici;

(4) il prolungamento del programma d'azione comunitario permetterà di approfondire ulteriormente la cooperazione in questo settore; esso dovrebbe essere basato in larga misura sull'esperienza già acquisita in materia;

(5) conformemente al principio di sussidiarietà, la funzione della cooperazione comunitaria è quella di sostenere e integrare le politiche nazionali in materia di protezione civile in modo da potenziarne l'efficacia; mediante lo scambio di esperienze e la reciproca assistenza è possibile contenere il numero di vittime e feriti ed arginare i danni materiali, economici ed ecologici nell'insieme della Comunità, rendendo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà;

(6) le regioni isolate e ultraperiferiche dell'Unione hanno esigenze specifiche dovute a fattori geografici, topografici, sociali ed economici che compromettono e ostacolano il trasporto di aiuti e mezzi di intervento in caso di grave pericolo;

(7) il programma d'azione comunitario garantirà la trasparenza, nonché il consolidamento ed il rafforzamento delle azioni intraprese, nel costante perseguimento degli obiettivi del trattato;

<sup>(1)</sup> GU C 28 del 3.2.1999, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 210.

<sup>(3)</sup> GU C 169 del 16.6.1999, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU C 293 del 13.10.1999, pag. 53.

<sup>(5)</sup> GU C 176 del 4.7.1987, pag. 1; GU C 44 del 23.2.1989, pag. 3;

GU C 315 del 14.12.1990, pag. 1; GU C 313 del 10.11.1994,

pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 8 del 14.1.1998, pag. 20.

<sup>(7)</sup> GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

- (8) accanto alla prevenzione dei rischi e dei sinistri, sono di primaria importanza anche l'informazione e la formazione dei responsabili e degli addetti alla protezione civile negli Stati membri, in quanto ne aumentano il livello di preparazione in caso di incidenti; altrettanto utili sono le iniziative comunitarie volte a migliorare le tecniche e metodologie di reazione e di immediata assistenza successiva alle emergenze;
- (9) è altresì importante intraprendere iniziative rivolte all'intera popolazione e finalizzate a mettere i cittadini europei in condizione di autoproteggersi con maggiore efficacia;
- (10) la rete permanente dei corrispondenti nazionali in materia di protezione civile continua a svolgere un ruolo attivo per i problemi di protezione civile;
- (11) le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>;
- (12) il disposto della presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2000, a proseguimento del programma d'azione istituito con decisione 98/22/CE, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 1999;
- (13) fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio <sup>(2)</sup>;
- (14) per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede altri poteri di azione se non quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

- È istituito un programma d'azione comunitario (in prosieguo: «il presente programma») a favore della protezione civile, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.
- Il presente programma è volto a sostenere e integrare le attività condotte dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale ai fini della protezione delle persone dei beni materiali e in tal modo, dell'ambiente, in caso di calamità naturale o di catastrofe tecnologica, fatta salva la ripartizione interna delle competenze negli Stati membri. Esso si prefigge altresì di facilitare la cooperazione, lo scambio di esperienze e la reciproca assistenza degli Stati membri nel settore.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, p. 23.

<sup>(2)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

- Il presente programma esclude misure volte all'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri o dell'organizzazione della preparazione nazionale degli Stati membri.

#### Articolo 2

- La Commissione attua le azioni previste dal presente programma.
- Per l'attuazione del presente programma è adottato un piano triennale, soggetto a revisione annua, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4.
- L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma è di 7,5 milioni di EUR.

Lo stanziamento annuale sarà stabilito dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

- Le azioni previste dal presente programma e le modalità di finanziamento per la parte comunitaria sono espone in allegato.

#### Articolo 3

- Il piano di attuazione del presente programma definisce le singole azioni da intraprendere.
- Le singole azioni da intraprendere sono individuate prevalentemente sulla base dei seguenti criteri:
  - devono contribuire alla prevenzione di rischi e danni alle persone, o ai beni materiali e in tal modo, all'ambiente, in caso di calamità naturale o di catastrofe tecnologica;
  - devono contribuire a potenziare il livello di preparazione delle squadre di protezione civile negli Stati membri, affinandone la capacità di reazione in caso di emergenza;
  - devono contribuire ad individuare e studiare le cause delle catastrofi;
  - devono contribuire a perfezionare gli strumenti e le metodologie di previsione, le tecniche e metodologie di reazione e immediata assistenza successiva alle emergenze;
  - devono contribuire all'informazione, all'educazione ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mettendo i cittadini europei in condizione di proteggere se stessi con maggiore efficacia.
- Ognuna delle azioni è condotta in stretta cooperazione con gli Stati membri.
- Ove possibile, le azioni condotte ai sensi del presente programma dovrebbero mirare a:
  - incorporare gli obiettivi di protezione civile nelle altre politiche ed azioni della Comunità e degli Stati membri, in particolare includendo la valutazione dei rischi nella valutazione dell'impatto di impianti ed attività,
  - e contribuire alla coerenza di questo programma con altre azioni comunitarie.

5. Ognuna delle azioni tiene conto dei risultati della ricerca nel settore di pertinenza, a livello sia nazionale sia comunitario.

*Articolo 4*

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta le proprie regole di procedura.

*Articolo 5*

La Commissione procede ad una valutazione dell'attuazione del presente programma a metà del periodo di decorrenza e nuovamente prima della sua scadenza; essa presenta una rela-

zione al Parlamento europeo ed al Consiglio ed entro il 30 settembre 2002 ed entro il 31 marzo 2004.

*Articolo 6*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1999.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

O. HEINONEN

## ALLEGATO

Azione (1)	Modalità di finanziamento
<p><b>A. Progetti di ampio respiro e di interesse generale</b></p> <p>Progetti di ampio respiro e di interesse generale per tutti o per più Stati membri, vertenti sui metodi per potenziare la capacità della protezione civile di far fronte alle catastrofi per quanto riguarda alcuni aspetti significativi, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— prevenzione;</li> <li>— livello di preparazione;</li> <li>— reazione;</li> <li>— immediata assistenza successiva;</li> <li>— individuazione e studio delle cause di catastrofi; (analisi dei rischi e della vulnerabilità)</li> <li>— analisi delle incidenze socioeconomiche delle catastrofi</li> <li>— miglioramento degli strumenti e delle metodologie di previsione</li> </ul> <p><b>B. Formazione</b></p> <p>1. <i>Workshops e corsi</i> (2)</p> <p>Organizzazione di workshops o corsi di formazione che riuniscono esperti, specialisti e tecnici degli Stati membri per il reciproco scambio di esperienze in ciascuna disciplina, mediante discussione approfondita di metodi, tecniche e mezzi usati, nell'intento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— migliorare il livello di preparazione;</li> <li>— istituire una rete di contatti umani che consenta una più efficace cooperazione operativa fra Stati membri in caso di emergenza.</li> </ul> <p>2. <i>Scambio di esperti e tecnici</i></p> <p>Distacco di esperti presso i servizi di pronto intervento o altri organismi competenti di un altro Stato membro, con il compito di acquisire esperienza, osservare le diverse tecniche applicate o l'impostazione adottata in altri servizi di pronto intervento o organismi simili.</p> <p>Organizzazione di scambi di esperti, specialisti e tecnici degli Stati membri che permettono loro di dare o seguire brevi corsi di formazione.</p> <p>3. <i>Esercitazioni</i> (2)</p> <p>Le esercitazioni servono a comparare metodi, a stimolare la cooperazione fra Stati membri e a rafforzare il coordinamento dei servizi di protezione civile nazionali, nel particolare intento di migliorare l'efficacia e la prontezza d'intervento in caso di sinistro.</p> <p><b>C. Altre azioni</b></p> <p>1. <i>Progetti pilota</i> (2)</p> <p>Progetti volti a potenziare la capacità e la rapidità di reazione immediata nelle diverse regioni degli Stati membri. Mirano principalmente a migliorare mezzi, tecniche e procedure da utilizzare nelle regioni o isole isolate ed ultraperiferiche. Il loro campo di applicazione e contenuto devono essere tali da interessare tutti o numerosi Stati membri e da fornire il massimo livello di dimostrazione e diffusione in tutta l'Unione ai fini della loro attuazione. Devono essere privilegiati in assoluto i progetti multinazionali.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario massimo: 75 % del costo totale dell'azione.</p> <p>Contributo finanziario comunitario massimo: 75 % del costo totale dell'azione; massimale di 75 000 EUR per azione.</p> <p>75 % delle spese di viaggio e soggiorno degli esperti e 100 % dei costi di coordinamento del sistema.</p> <p>Contributo finanziario comunitario massimo: 50 % del costo della partecipazione degli osservatori provenienti da altri Stati membri e dell'organizzazione di workshop, della preparazione delle esercitazioni, delle relazioni finali ecc.</p> <p>Contributo finanziario comunitario massimo: 50 % del costo totale di ciascun progetto pilota, con un massimale di 200 000 EUR per progetto.</p>

Azione <sup>(1)</sup>	Modalità di finanziamento
<p>2. <i>Azioni di sostegno</i> <sup>(2)</sup></p> <p>Azioni di sostegno quali lavori preparatori relativi a nuovi settori o azioni specifiche di follow-up per altri progetti, workshop o esercitazioni.</p>	<p>Contributo finanziario massimo: 50 % del costo totale di ciascun'azione; massimale di 30 000 EUR per azione.</p>
<p>3. <i>Conferenze e manifestazioni</i></p> <p>Conferenze ed altre manifestazioni di protezione civile in cui vengono coinvolti più Stati membri.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario massimo: 30 % del costo totale dell'azione; massimale di 50 000 EUR per azione.</p>
<p>4. <i>Informazione</i></p> <p>— Azioni volte a migliorare l'informazione, l'educazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per mettere i cittadini in condizione di proteggere se stessi con maggiore efficacia in qualsiasi luogo del territorio comunitario e contribuire alla sicurezza dei cittadini all'interno della Comunità</p> <p>— Divulgazione di informazioni, distribuzione di pubblicazioni e produzione di materiale divulgativo sulla cooperazione comunitaria in materia di protezione civile.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario massimo: 75 % del costo totale dell'azione.</p> <p>Contributo finanziario comunitario: 100 % dei costi.</p>
<p>5. <i>Altre azioni</i></p> <p>— Altre azioni volte ad una migliore analisi dei risultati delle attività di protezione civile, quali analisi statistiche ed economiche</p> <p>— Valutazione del programma</p> <p>— Diffusione delle informazioni sulle azioni decise, nella lingua degli Stati membri interessati dall'oggetto di dette azioni.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario: 100 % dei costi.</p>
<p><b>D. Mobilitazione di esperti</b></p> <p>Mobilitazione di esperti per intervenire in situazioni d'emergenza a rinforzo dei dispositivi instaurati dalle autorità di uno Stato membro o di paesi terzi in cui si sono verificate calamità naturali o catastrofi tecnologiche.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario: 100 % dei costi di missione degli esperti.</p>

<sup>(1)</sup> Le azioni sono sovvenzionabili in funzione delle priorità definite ogni anno dal comitato di gestione.

Azioni specifiche sovvenzionabili mediante altri strumenti comunitari non possono beneficiare di finanziamenti nell'ambito del presente programma. Per quanto concerne il punto D, ciò significa che le azioni sovvenzionabili, tra l'altro, mediante l'ECHO, non possono beneficiare di finanziamenti nell'ambito del presente programma.

<sup>(2)</sup> Le azioni sono sovvenzionabili solo se interessano tutti o numerosi Stati membri.